

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO — AFFARI INTERNI
E DI CULTO — ENTI PUBBLICI

72.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 27 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE OSCAR MAMMI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE ERNESTA BELUSSI

INDICE

	PAG.	PAG.	
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (<i>Approvato dal Senato</i>) (4034)	839		
PRESIDENTE	839, 842, 847, 850, 858		
BALESTRACCI	858		
CORLEONE	842, 858		
FERRARI MARTE	844, 858		
FONTANA ELIO, <i>Relatore</i>	840, 850		
GUALANDI	849		
PICCHIONI	845, 856, 858		
SANGUINETI	842, 856, 857, 858		
SERVELO	843, 844, 845, 847, 857		
SIGNORELLO, <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>	845, 847, 849, 856, 857, 858		
Disegno di legge (Discussione e approvazione):			
Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (<i>Approvato dal Senato</i>) (4035)	859		
PRESIDENTE	859, 860		
		BALESTRACCI, <i>Relatore</i> 859	
		CARPINO, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> 860	
		FERRARI MARTE 859	
		GUALANDI 860	
		Votazioni segrete:	
		PRESIDENTE 858, 860	
		<hr/>	
		La seduta comincia alle 10,10.	
		ANNA MARIA VIETTI, <i>Segretario</i> , legge il processo verbale della seduta precedente.	
		(È approvato).	
		Discussione del disegno di legge: Interventi straordinari nel settore dello spettacolo (Approvato dal Senato) (4034).	
		PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari nel settore dello	

VIII. LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA. ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

spettacolo», già approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 23 marzo 1983.

L'onorevole Elio Fontana ha facoltà di svolgere la relazione.

ELIO FONTANA, *Relatore*. Signor presidente, onorevole ministro, colleghi, penso sia inutile sottolineare l'urgenza e la particolare situazione in cui viene ad essere discusso, qui, stamattina, il disegno di legge n. 4034. Cercherò, quindi, in maniera sintetica, di esporre la relazione generale.

Noi tutti sappiamo che in attesa delle leggi di riforma relative al cinema, alla musica e alla prosa venissero discusse e varate dal legislatore, provvedimenti urgenti sono stati già emanati nel tempo. Infatti, nel 1981 sono stati disposti interventi straordinari di 175 miliardi e nel 1982 successivi interventi per altri 272 miliardi. Adesso, analogo provvedimento si rende necessario per sovvenire alle esigenze di sopravvivenza dei tre settori, sia pure contenendo gli interventi nell'ambito del tetto inflattivo del 16 per cento.

Il disegno di legge in esame ha iniziato l'iter legislativo al Senato l'11 novembre 1982, per essere poi approvato dall'Assemblea il 23 marzo 1983. La discussione nelle diverse sedi, referente e legislativa, ha registrato prese di posizione e proposizioni che hanno accresciuto la dimensione, anche finanziaria, del provvedimento — si pensi alla biennialità degli stanziamenti — e confermata l'attenzione che il Parlamento annette ai problemi della cultura e dello spettacolo.

Le tre riunioni della VII Commissione del Senato in sede referente e le due dell'Assemblea per l'approvazione testimoniano la dialettica propositiva che ha permeato gli interventi del Governo e di tutte le forze politiche, in termini tali da consentire l'ulteriore perfezionamento del disegno di legge, ancor meglio adeguandolo alle finalità dell'intervento dello Stato ed alle esigenze ed aspettative dei settori considerati.

Per il settore cinematografico il disegno di legge prevede un ventaglio di in-

terventi di differente rilievo. Per il complesso delle attività di produzione (inclusa quella a carattere cooperativistico), distribuzione, esercizio, industrie tecniche è disposto in rifinanziamento dei vari fondi per il credito agevolato nella misura di 20 mila milioni nell'esercizio finanziario 1983, e di 5.500 milioni nell'esercizio finanziario 1984.

Significativa attenzione è riservata al Centro sperimentale di cinematografia, struttura di formazione che — dopo un periodo di crisi — si avvia a recuperare prestigio. Dopo gli interventi già adottati con leggi 23 luglio 1980, n. 374 e 17 febbraio 1982, n. 43, il disegno di legge n. 4034 prevede l'aumento da lire 1.160 milioni a lire 2.400 milioni del contributo annuo ordinario e l'erogazione di un contributo straordinario di 2 mila milioni per dieci esercizi finanziari. Quest'ultimo contributo dovrà essere impegnato, per almeno la metà, alla ristampa su supporto ininflammabile di *film* già in dotazione alla Cineteca nazionale o di nuova acquisizione. A favore della stessa cineteca è previsto l'aumento da 500 a 600 milioni del contributo annuo ordinario.

A favore dell'Istituto Luce, società operante dell'Ente autonomo di gestione per il cinema, è previsto l'aumento da lire 198 a 400 milioni di lire del contributo n. 1213 per l'assolvimento delle particolari finalità indicate nello stesso articolo relativamente alla distribuzione di cortometraggi; allo stesso istituto è inoltre assegnato un contributo annuo di 2 mila milioni per la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di *film* di particolari qualità artistiche e culturali e per la produzione e diffusione di documentari didattici, scientifici, sperimentali, sportivi e turistici.

Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge n. 1213 del 1965 — utilizzato per contributi e sovvenzioni a molteplici iniziative e manifestazioni per il sostegno e lo sviluppo del cinema italiano sotto il profilo artistico, culturale e tecnico — viene aumentato di mille milioni.

Per le associazioni dei circoli di cultura cinematografica si prevede la possi-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

bilità di commisurare il contributo statale non soltanto sulla base dei consuntivi dell'anno precedente, ma anche in relazione a progetti da realizzare e a servizi comuni da organizzare in accordo tra le varie associazioni.

Duemila milioni di lire vanno annualmente a costituire parte del fondo da destinare ad iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

Infine, per stimolare il piccolo esercizio, viene anticipata una proposta già contenuta nel disegno di legge di riforma del cinema. Si propone, cioè, di portare da un massimo di lire 7.000 — fissate nel 1968 — ad un massimo di lire 15 mila l'abbuono d'imposta sugli spettacolo per le giornate di programmazione cinematografica in cui venga praticato un prezzo del biglietto d'ingresso inferiore a quello che risulta stabilito ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1213.

Per quanto riguarda, infine, il settore musicale, il fondo straordinario previsto dal disegno di legge in esame è di lire 170 miliardi per il 1983, cui va aggiunta quota parte di 8,5 miliardi (di cui 2,5 per la Scala di Milano) destinati a sovvenzionare manifestazioni straordinarie, all'aperto ed all'estero. Per il 1984, il fondo straordinario è di 184 miliardi, con in più quota parte di 8,9 miliardi, di cui 2,5 per la Scala di Milano, per manifestazione straordinaria all'aperto e all'estero.

In aggiunta ai fondi straordinari il settore può contare sul fondo di 16 miliardi per gli stessi esercizi 1983-1984 in base alle precedenti leggi del 1967 e del 1970.

I criteri di ripartizione fra gli enti sono previsti tenute presenti le varie situazioni e le compatibilità con i fondi a disposizione. Per questo insieme di settori diversi dagli enti lirici — 23 teatri di tradizione, 11 orchestre regionali, 650 società di concerto ed oltre 140 *festivals*, con più di 10 mila manifestazioni musicali annue — che rappresentano momenti significativi nel panorama musicale europeo per articolazioni di soggetti, per fantasia di iniziative e per intuizioni organizzative, è stanziato nel disegno di legge in esame un fondo straordinario che, per il 1983, è di

27,5 miliardi e, per il 1984, di 29,608 miliardi.

Tali risorse vengono integrate da altri cespiti, previsti da precedenti leggi, tanto da fissare in 46,5 miliardi la dotazione complessiva 1983 e in 49 miliardi circa quella del 1984.

Per quanto riguarda il teatro di prosa, non va dimenticato che esso ha visto approvato nel 1982 dalla VII Commissione del Senato uno schema di legge organica che ha confermato l'attenzione con la quale il Parlamento segue i problemi della cultura e dello spettacolo.

Questo provvedimento è tuttora bloccato per la ricerca dell'adeguata copertura finanziaria, prevista in 90 miliardi di lire. Ma, in tale attesa, non può essere disatteso il sostegno finanziario alle iniziative teatrali, che hanno iniziato e svolto la stagione 1982-83 tra rilevanti difficoltà, e con oneri diretti ed indiretti di gestione che hanno pesantemente risentito degli interessi passivi.

Da qui il presente disegno di legge che, inquadrando il problema del teatro di prosa in un disegno unitario della politica dello spettacolo prevede la biennialità degli interventi finanziari straordinari, proprio per consentire la migliore ricerca delle soluzioni più idonee per assicurare il varo dell'intera legge di riforma.

Con il provvedimento in esame, si prevede a favore del teatro di prosa, uno stanziamento straordinario per l'esercizio 1983 di 25.858 milioni, cui si aggiunge lo specifico ed innovativo stanziamento fisso di 1.500 milioni per l'attività all'estero, nel quadro della nuova politica interdisciplinare della presenza della cultura italiana all'estero avviata dal ministro Signorello in aree di particolare interesse turistico e politico.

Oltre all'intervento straordinario complessivo di 27.358 milioni, per l'esercizio 1983 è previsto un contributo di 650 milioni all'Ente teatrale italiano, che adegua del più 13 per cento il fondo di 5 miliardi stanziati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 43.

Per l'esercizio 1984, il finanziamento straordinario per le attività di prova è

pari a 27 miliardi di lire, cui deve essere sommato il richiamato fondo estero per 1.500 milioni di lire.

Questo impegno di spesa, che viene annualmente integrato dallo stanziamento ordinario di cui alla legge 18 aprile 1977, n. 141 (7.500 milioni), seppure carente rispetto alla necessità di ridefinizione della strategia di intervento nel settore ed alle esigenze alla base della stessa legge organica, consentirà comunque al teatro di prosa di affrontare la prossima stagione teatrale in termini meno precari e preoccupanti di quella attuale, nella certezza che l'importante funzione culturale e sociale assolta anche da questo settore trovi, a breve termine, il definitivo riconoscimento nell'emanazione della prima legge organica.

Complessivamente vediamo quindi, che, nell'articolo 4 del disegno di legge in esame, per il cinema, la musica e la prosa è previsto uno stanziamento, per l'esercizio 1983, di 266 miliardi e 850 milioni e per il 1984 di 270 miliardi di lire.

Concludendo, considerando che la I e la V Commissione si sono espresse favorevolmente e considerando quale sia la situazione in cui versa il settore dello spettacolo, auspico che questo disegno di legge sia approvato rapidamente e che possa diventare subito uno strumento efficace in favore di questo settore così importante per la cultura nel nostro paese.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

EDOARDO SANGUINETI. A nome del gruppo comunista, dichiaro sin d'ora che non presenteremo emendamenti al fine di facilitare l'approvazione di questo provvedimento. Ciò tuttavia non significa una nostra adesione e soddisfazione, tanto che ci asterremo così come hanno fatto i compagni al Senato.

Desidero soltanto, quindi, ricordare brevemente le motivazioni che sono state giustamente addotte anche in quella sede.

Il senatore Valente ha ricordato il carattere episodico dagli interventi, la loro

insufficienza, i ritardi nella corresponsione dei contributi, i gravi squilibri esistenti tra un settore e l'altro. Queste motivazioni mantengono la loro validità anche dopo la votazione avvenuta al Senato e a noi spetta ora soltanto ricordarle e ribadirle con forza. Desidero altresì sottolineare due questioni per le quali ho presentato, insieme ad altri colleghi, due ordini del giorno.

Con il primo ordine del giorno desideriamo mettere in evidenza la situazione delicata in cui versa il Teatro di Torino, il cui contributo è stato diminuito per il 1982, il 1983 e il 1984; desideriamo cioè sottolineare in particolare che gli interessi passivi che gravano sul Teatro di Torino non sono dovuti a debiti o a carenze nella gestione del bilancio, bensì al ritardo nei pagamenti da parte dello Stato e ricordiamo quindi l'esigenza di ricorrere alla legge n. 800 del 1967 per provvedere alle necessità dell'ente.

Con l'altro ordine del giorno intendiamo porre in evidenza le esigenze del Festival internazionale del balletto di Nervi. Nel provvedimento in esame esistono particolari norme per gli spettacoli all'aperto, spettacoli che aggiungono anche un forte peso nell'ambito dello sviluppo turistico della zona e ci sembra quindi che in questa fattispecie rientri per lo appunto il Teatro di Nervi.

Mi auguro che la Commissione voglia accogliere gli ordini del giorno che impegnino in tal senso il Governo.

FRANCESCO CORLEONE. La motivazione del voto contrario a questo provvedimento è scritta nello stesso disegno di legge, nelle prime quattro righe dell'articolo 1. Quando si arriva al punto di scrivere in un articolo di legge, non nella relazione, e senza nessuna necessità, ma solo per coprire delle vere e proprie vergogne ciò che è scritto in quell'articolo, e cioè che in attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti provvedimenti straordinari, si dà la misura esatta di come, ormai, in questo paese vengono

scritte le leggi. In un provvedimento di provvidenze, qual è questo in esame, scrivere una cosa del genere è una *excusatio non petita* che poteva andar bene nel testo della relazione, ma non in quello della legge.

Dicevo, dunque, che la motivazione sufficiente ad esprimere voto contrario a questo provvedimento è riportata nella legge stessa. E va sottolineato, altresì, che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un provvedimento tampone, ad un provvedimento che sotto la scure dell'urgenza limita i parlamentari nell'esercizio della loro attività. C'è da augurarsi, pertanto, che arrivi presto la fine di questa legislatura, perché altrimenti non so quanti altri provvedimenti saremmo costretti ancora ad approvare a scatola chiusa con questa motivazione dell'urgenza.

E per quanto riguarda questo provvedimento, noi, qui, siamo costretti ad una finzione perché se presentassimo emendamenti, quella che è la classe politica responsabile del disastro anche in questo settore della cultura addebiterebbe ad altri che a se stessa la responsabilità della non approvazione. E noi, da questo punto di vista, non possiamo concedergli nessun favore.

Credo che se noi esaminassimo questo disegno di legge troveremmo molte « perle » di stile. Ma non è tanto su queste che dobbiamo soffermarci, quanto su altre cose che senz'altro necessitano di una più attenta valutazione. In particolare, mi riferisco ai contributi, agli aumenti. Ma a questo punto siamo disarmati. Ad esempio, sarei tentato a presentare emendamenti per eliminare questo fondo di 500 milioni per la stipula di convenzioni con le Ferrovie dello Stato. È una piccola cosa, indicativa del fatto che invece di disboccare si continuano ad aggiungere rami. Perché, infatti, risolvere con le concessioni un problema che poteva essere risolto in un altro modo, a questo quando il giornale radio di questa mattina annuncia che scatterà il 20 per cento dell'aumento delle tariffe ferroviarie, e quando il ministro Andreotti si era chiaramente espresso nel senso di

una eliminazione di queste tariffe agevolate. Con questo tipo di politica si aumenta una pratica che colpisce e discrimina i cittadini e che comunque aggrava il già pesante carico burocratico delle Ferrovie dello Stato. Ma non abbiamo né il tempo, né, da parte mia, la voglia di esaminare questo tipo di responsabilità.

Ma ci sono anche altri motivi che giustificano il mio voto contrario a questo provvedimento, e cioè che questo tipo di provvidenze risultano incontrollate e incontrollabili, non sappiamo come valutarle una con l'altra perché questo disegno di legge è articolato in modo misterioso. Infatti, dire che all'articolo 45 della legge 1213 la lettera *b*) è sostituita dalla seguente, è un modo per non far capire nulla, è scrivere un testo che può risultare comprensibile soltanto agli addetti ai lavori. E chissà se questo modo di legiferare non nasconde qualche altra pratica di interventi a pioggia. Personalmente, credo di sì, perché qui c'è di tutto. E l'autodenuncia che qui viene fatta senza pentimenti, ma come cappello all'articolo 1 del carattere sicuramente episodico, degli squilibri, delle discriminazioni mantenute e della logica degli interventi a pioggia motivano sufficientemente il mio voto contrario a questo provvedimento di cui ve ne assumerete voi le responsabilità.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

ERNESTA BELUSSI

FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, signor ministro, devo subito esprimere la mia ferma protesta non solo per le ragioni che sono già state esposte dal collega Corleone, cioè perché ci troviamo di fronte ad una legge che nella sua parte iniziale prospetta l'ipotesi di un riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche; mi sembra che, seguendo questa prassi, si vada verso forme di legiferazione assolutamente inaccettabili. Vi è tuttavia un'altra ragione che mi induce alla protesta e cioè i tempi del dibattito. Questo prov-

vedimento è stato presentato al Senato il 18 novembre 1982 e in quella sede è stato esaminato nel corso di una serie di sedute in cui è stato approfonditamente discusso l'argomento; tuttavia si è verificato che il Senato ha licenziato il provvedimento solo il 28 marzo 1983, cioè da pochi giorni, in tal modo non dando la possibilità a questa Commissione di conoscere il provvedimento non dico per apportare modifiche, ma almeno per approfondire tutti gli elementi che lo compongono. In definitiva, anche vista la situazione politica, ci troviamo di fronte ad una specie di pressione da parte delle categorie interessate, che ci costringono ad approvare un provvedimento senza il necessario approfondimento e questo, se mi si consente, non è serio e non per il singolo deputato, ma per l'intero Parlamento.

Ad avvalorare la sua tesi basta leggere tutti gli interventi che da parte di ogni gruppo sono stati fatti al Senato nel senso che è stato chiesto in maniera esplicita che nel prosieguo del dibattito si desse luogo, da parte del ministro, ad una esposizione chiarificatrice, ad un approfondimento degli elementi che costituiscono questo tipo di intervento; senza questa indagine e questo approfondimento infatti il provvedimento mantiene le caratteristiche di sempre, e cioè rimane un provvedimento meramente assistenziale, perché i problemi di fondo non si approfondiscono, non si sa quale sia il ruolo degli enti lirici neanche dal punto di vista giuridico, non si conosce quale sia la politica del Governo e quindi di tutte le forze che lo sostengono nei confronti di tutto il movimento culturale che fa capo agli enti lirici, alla cinematografia alle attività culturali in genere, anche rispetto alla pesante concorrenza che è in atto da parte delle emittenti radiotelevisive private e di Stato.

Ogni volta che ci troviamo di fronte ad un provvedimento di questa natura rimane sempre senza risposta il tentativo di sapere quale sia la politica che si vuole adottare ed in quale direzione si vada. Probabilmente il fatto è che si fa

la politica del giorno per giorno, dell'assistenza pura e semplice, un'assistenza costosa però perché il provvedimento comporta una erogazione di 536 miliardi complessivi. Forse questa cifra non è nulla rispetto alle esigenze di un settore tanto importante per la vita culturale del paese, ma purtuttavia si tratta di una somma nel complesso cospicua ed in proposito sorge un dubbio inquietante: con quale metodo tale somma viene gestita da parte dell'esecutivo? Con quale rigore dal punto di vista delle iniziative?

Ci sono infatti iniziative lodevoli che bisogna incentivare, ma altre che hanno un carattere episodico se non clientelare, mentre non hanno una validità veramente promozionale dal punto di vista culturale.

Ci troviamo pertanto di fronte ad un provvedimento sconcertante, e capisco la esigenza che pone il ministro, perché le categorie indubbiamente premono, quelle che hanno il sacrosanto diritto di rivendicare, in relazione alle esigenze e alle premesse intervenute in questi anni e in relazione anche a situazioni di carattere paraclientelare o elettorale in questo momento. Ecco l'aspetto negativo di questo nostro modo di legiferare a fine legislatura.

MARTE FERRARI. Al 29 marzo non c'era ancora questo clima. Il Senato ha legiferato autonomamente!

FRANCESCO SERVELLO. Io non dico che il Senato abbia lavorato male. Dico che stiamo lavorando male noi che non conosciamo assolutamente niente, se non il testo, così come c'è stato trasmesso. In questo provvedimento, infatti ci sono almeno 200 riferimenti a norme precedenti che soltanto i tecnici del Ministero riusciranno poi a decifrare. E questo è un modo oscuro di legiferare che se non fatto appositamente per nascondere qualcosa, certo, però, evita dibattiti aperti.

Ma al di là di questo problema di ordine generale che credo di aver chiarito, vi è anche quello della difesa di questa attività culturale nel nostro paese, rispetto alle concorrenze che pongono, in ma-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

teria, le nuove tecnologie radiotelevisive e che determinano, spesso, situazioni drammatiche.

E a proposito del settore della lirica, non può non essere sottolineata la neorme presenza di protagonisti stranieri, tanto che è ormai molto difficile trovare uno spettacolo non dico caratterizzato da attori italiani, ma neanche da una minoranza di attori italiani che difficilmente hanno possibilità d'ingresso in questo campo. Non sono qui a chiedere provvedimenti di autarchia, ma è evidente che non si può andare nella direzione opposta, in quella cioè di penalizzare la produzione italiana e quindi le possibilità di affermazione dei nostri artisti. Ci sono alcuni teatri, in particolare la Scala di Milano, che sono indicatori di questa situazione di allarme che ha già dato luogo ad una enorme quantità di relazioni da parte dei gruppi degli artisti italiani. C'è da chiedersi, quindi, se alla base di questo fenomeno non vi siano dei condizionamenti politici o visioni artistiche un po' internazionalistiche che finiscono per mettere su una strada che non è quella della valorizzazione delle energie italiane, così come avviene in altri campi. Vi sono state nomine sulle quali è stata richiamata l'attenzione del Parlamento, nomine che sono state contestate anche in sede giudiziaria, e sulle quali gli strumenti parlamentari non hanno ancora dato alcuna risposta. Mi riferisco, in particolare, alle nomine che riguardano Santa Cecilia e la direzione artistica del teatro di Milano.

Un altro aspetto particolare che vorrei sottolineare riguarda il Centro sperimentale di cinematografia, la Cineteca nazionale, nonché la ristampa di vecchi film od altro. Vorrei qualche chiarimento, su questi punti, avendo presentato a suo tempo una interpellanza a proposito della collocazione, in questo quadro, di una società che negli ultimi tempi ha invaso il nostro mercato e che ogni giorno di più riesce ad imporre la sua legge, quella cioè del più forte. Mi riferisco alla Gaumont ed al suo accordo con la radiotelevisione...

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Servello, si riferisce a Cinecittà?

FRANCESCO SERVELLO. E a molte altre iniziative, sempre con i mezzi dello Stato... A me non sembra che in questo settore si vada nella direzione giusta cioè in quella di potenziare le forze italiane; si finisce, invece, per entrare in una logica economica e finanziaria, ed anche in una logica di scelte dal punto di vista artistico. E credo che di questi particolari aspetti debba esserne sottolineata la gravità, considerando anche le reazioni che si stanno determinando nel campo cinematografico a questo riguardo.

Desidererei qualche chiarimento anche sui metodi adoperati nella gestione, e desidererei altresì che il ministro mantenesse quanto ha detto al Senato e cioè di fornire elementi conoscitivi al Parlamento tramite una relazione supplementare che possa farci capire come si muovono tutti questi interventi di carattere finanziario, anche ai relazioni ai problemi che esistono tra l'Italia del nord e del sud nel divario sempre più profondo in iniziative di questo tipo.

Infine, un'ultima domanda: questa legge di riforma, questa legge generale quando verrà, c'è qualche orientamento?

Concludendo, mi riservo di precisare l'otteggiamento del mio gruppo sul voto finale in seguito alle dichiarazioni del Governo.

ROLANDO PICCHIONI. Non posso non considerare come questo provvedimento abbia innovazioni tecniche di non poco conto ed anche una sua precisa valenza politica. Non posso non sottolineare come questo provvedimento risenta di tutte le deficienze del settore dello spettacolo italiano, ma risente anche dell'attenzione che è stata rivolta al settore dello spettacolo, e mi permetto, quindi, di puntualizzarne alcuni elementi. Intendo dire, cioè, che non siamo all'anno zero e che alcuni elementi di discussione e alcuni punti fermi possono essere il patrimonio da trasmettere alla prossima legislatura

così da pervenire alla definizione di provvedimenti organici nel mondo dello spettacolo. Il problema dell'assistenzialismo - come ha ricordato testé l'onorevole Servello - è certo sempre immanente nella nostra discussione, specialmente quando si cerca di salvare il « piccolo mondo antico » del « grande schermo » nei confronti dell'invasione del « piccolo schermo ».

Il provvedimento in esame riesce a limitare il totale della spesa per il 1983, che passa da 272 miliardi a 266,85 miliardi, mentre la proiezione di spesa per il 1984 si ferma a 270 miliardi, dovuti ad un decremento dei contributi per l'attività cinematografica in quanto sono da sfruttare - o, per lo meno, da mettere in uso - alcuni provvedimenti creditizi.

Devo dire anche che il provvedimento così formulato ha permesso al ministro del turismo e dello spettacolo di mettere in campo alcuni meccanismi garantistici rispetto ad alcune tendenze verso la spesa « selvaggia ».

Detto questo, devo però ricordare al ministro come una nota compilata da un illustre sovrintendente di un teatro lirico e pubblicata da un giornale di Milano abbia affermato che gli accordi aziendali con altri teatri sono legittimi. Pertanto, a fronte di una iniziativa ministeriale che contesta a questi teatri un comportamento assolutamente in contrasto con la legge, se non interverrà un esplicito divieto di tali accordi aziendali ci troveremo di fronte ad una fortissima pressione sindacale che porterebbe inevitabilmente allo scardinamento del bilancio. Perciò, invece che di fronte ad un contratto nazionale, nel mondo dei teatri lirici ci si troverebbe di fronte a tredici contratti aziendali con conseguenze gravissime per i bilanci e per le stesse esigenze che la legge ha prospettato.

Occorre, quindi, un pronunciamento esplicito che ripristini un divieto assoluto di accordi aziendali comportanti aumenti di spese per il personale.

La seconda osservazione che mi preme fare è che nell'attuale disegno di legge è prevista, per il conseguimento del pareggio dei bilanci per gli anni 1983 e

1984, la norma secondo cui non si deve tener conto degli oneri finanziari conseguenti ai *deficit* maturati dal 1976 al 1982. Questa norma sta molto bene; però non si prevede eguale trattamento per gli interventi passivi.

Ora, questo problema non è solo del teatro « Regio » di Torino, ma è anche di altri teatri italiani. Per esempio, il teatro « Regio » di Torino non ha oneri finanziari per i *deficit* pregressi perché tali *deficit* non sono maturati, ma ha superato, nel 1983, un miliardo di interessi passivi per non avere incamerato il saldo dei contributi per il 1981 ed il 1982, che ammontano a 10 miliardi. Pertanto il consiglio di amministrazione di quel teatro, pur avendo mantenuto il bilancio in pareggio, corre il rischio - secondo quanto dice la legge - di sentirsi dichiarare decaduto.

Il terzo punto che desidero sottolineare è quello che concerne il divieto di aumento delle spese di produzione in misura del 13 per cento per il 1983 e del 10 per cento per il 1984.

L'articolo è correttissimo, a patto che il riferimento sia costituito dai bilanci preventivi per il 1982 e non da quelli consuntivi, perché altrimenti noi avremmo ancora una volta lo spreco dovuto al lassismo amministrativo.

Signor ministro, ho udito tante volte, in questa sede - e in altre sedi - la minaccia, formulata da lei e da altri, che chi non rispetta la parità del bilancio incorre poi in alcune sanzioni di carattere diverso. Però mi pare che finora questa minaccia si sia risolta sempre in una « grida » manzoniana. Allora - ripeto - non vale forse richiamare l'articolo 17 della legge n. 800 sulla responsabilità personale e solidare dei singoli comportamenti nei consigli di amministrazione? La spesa culturale è certamente importantissima; però non so se il nostro paese se la possa meritare, in questa particolare congiuntura.

Un altro particolare desidero dare al fatto che il contributo per il teatro « Regio » di Torino è passato dal 7,41 per

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

cento nel 1982 al 7,05 per cento nel 1983. In questo mi pare di individuare davvero un comportamento schizoide, non so se da parte del ministro o da parte di questa commissione ministeriale, o paraministeriale.

Sottopongo questo rilievo alla sua attenzione, signor ministro, perché so che nel passato lei è intervenuto per correggere quella che poteva essere una specie di « scala celeste » dei teatri lirici italiani, per cui scendendone gli « scalini » formulati dai sovrintendenti degli enti lirici si arrivava ad un capovolgimento quasi umoristico.

Preannuncio quindi la presentazione di un ordine del giorno (sottoscritto oltre che da me da alcuni colleghi di altri gruppi) sul teatro « Regio » di Torino, che non vuol essere una sanatoria di una palese ingiustizia bensì un atto emblematico di uno stato di malessere che esiste nella gestione di alcuni settori del mondo lirico e che comunque non riguarda certamente la persona del ministro perché di fronte ad un problema analogo egli, durante l'esame del bilancio per il 1982, assunse una posizione ben precisa e mantenne poi la parola che aveva dato alla Commissione.

FRANCESCO SERVELLO. Tempo fa ho rivolto un'interpellanza al ministro a proposito dell'ENPALS, la cui situazione appare piuttosto critica sia per quanto riguarda la disponibilità di attrezzature e di personale, sia per quanto riguarda la capacità di poter reperire in contributi e di dar luogo alle procedure per poter arrivare poi all'eogazione degli stanziamenti; sono stati infatti registrati notevoli ritardi di cui personalmente mi sono fatto carico e penso che, essendo questi enti sotto il controllo del Ministero del turismo e dello spettacolo, ed essendo previsto un riferimento a questo ente nell'articolato della legge, gradirei che il signor ministro ci desse alcuni chiarimenti sulla situazione effettiva in cui versa e se ritiene di poter fare nulla al fine di rispondere alle esigenze dei lavoratori dello spettacolo.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Signor Presidente, desidero ringraziare tutta la Commissione per la rensibilità dimostrata nell'affrontare questo provvedimento, così importante; desidero altresì ringraziare il relatore per la sua chiara esposizione, alla quale mi rifaccio completamente per quanto attiene l'impostazione e l'articolazione del provvedimento al nostro esame, nonché tutti i colleghi intervenuti nel dibattito per il loro contributo.

Questo disegno di legge presenta una novità di fondo, quella della biennialità; si tratta di un aspetto rilevante, perché non solo corrisponde all'esigenza di garantire agli enti che operano nel settore un'attività almeno biennale, senza dover ricorrere ogni anno a « leggi tamponi », ma consente anche di affrontare nell'ambito del biennio ed in modo profondo il discorso della riforma.

FRANCESCO SERVELLO. Si tratta allora di un « tampone biennale »!

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Nel corso dell'iter di questo provvedimento abbiamo sempre cercato di operare costruttivamente. Vorrei perciò far notare al collega Servello che il Governo ha presentato da alcuni anni la legge di riforma e che in questa Commissione si è lavorato molto intensamente sulla legge del cinema, con grosse difficoltà di ordine politico oltre che istituzionale; anche al Senato si è svolto un lavoro unitario per la riforma del teatro ma purtroppo mancava e manca la copertura finanziaria.

Per quanto riguarda la riforma, è arrivato il momento, sulla base delle esperienze fatte, di affrontare *ex novo* il discorso di un nuovo assetto normativo nel settore dello spettacolo, che sta diventando più un momento importante, ai fini del processo di elevazione della comunità nazionale; in questo senso è giusto e opportuno che l'intervento pubblico in fa-

vore dello spettacolo venga esaminato in nuova ottica che tenga conto dei nuovi dati. Qualche anno fa infatti la partecipazione delle regioni e dei comuni era marginale; oggi la loro presenza diventa sempre più incisiva e quindi un collegamento tra Governo, regioni e comuni, collegamento che ancora non esiste, deve essere stabilito con chiarezza tenendo conto di quella che è la normativa vigente.

La mia personale opinione è che le forze politiche e culturali devono affrontare in modo serio questo tema e certe volte ho l'impressione che si parli di riforma ma che in effetti non si sappia bene quale sia il tipo di riforma che occorra adottare. Sono convinto della necessità di una legge quadro, ed è per questo che mi sono battuto per la biennialità del provvedimento oggi al nostro esame e non è stato facile. Spero quindi vivamente che non si tratti, come diceva il collega Servello, di un « tampone biennale », semmai di una « legge ponte », che crei le condizioni per affrontare in modo radicale e profondo il discorso della riforma.

Potrei anche condividere l'obiezione del collega Corleone quando afferma che non è opportuno fare riferimento nell'articolo alla riforma che dovrà intervenire; se tuttavia si ha l'accortezza di guardare i precedenti, si potrà constatare che ogni volta che si è presentata una legge « tampone » è stato richiesto specificamente che in premessa fosse messo questo richiamo, quasi come una specie di sortilegio affinché la riforma si facesse.

La terza osservazione che vorrei fare riguarda i criteri distributivi dei fondi ed in proposito vorrei informare il collega Servello che tale distribuzione avviene sulla base dell'esame compiuto dalle commissioni ministeriali, composte dai rappresentanti di tutte le forze culturali e artistiche che lo spettacolo italiano esprime. Certo, esistono alcuni problemi, ed il ministero svolge la sua funzione, ma esiste un vincolo preciso di queste commissioni esterne. Il problema dell'utilizzo dei fondi è poi cosa diversa.

A coloro che hanno richiamato l'attenzione su quest'ultimo problema, vorrei dire che il ministero ha deciso di affidare al CENSIS una prima indagine sulla situazione degli enti lirici nel paese. Abbiamo cominciato dagli enti lirici, perché da soli, anche con questa legge, assorbono oltre 200 miliardi ed allora è chiara la loro rilevanza e la necessità di fare in proposito la massima chiarezza. E quindi di poter consentire al Parlamento di affrontare, in materia di riforma e di direttive politiche, il tema degli enti lirici sulla base di informazioni adeguate.

Se non ci fosse la situazione che c'è, sarei volentieri a disposizione di questa Commissione per riferire su tutti gli aspetti in possesso del Ministero e dare tutte le informazioni che gli onorevoli colleghi ritenessero importanti.

Desidero poi chiarire all'onorevole Servello che per quanto riguarda il centro sperimentale di cinematografia, abbiamo introdotto una norma che prevede, in un certo numero di anni, interventi straordinari di venti miliardi complessivi per far sì che il Centro sperimentale sia in grado di poter funzionare e svolgere il suo ruolo. Siamo, quindi, in una fase positiva ed esprimo l'augurio che l'opinione pubblica segua con maggiore attenzione l'attività di questo Centro.

Il discorso della Gaumont è legato a quello di Cinecittà, e comunque alle istituzioni cinematografiche che non sono di competenza del mio dicastero. Posso dire, comunque, che il discorso delle maggioranze o di altre questioni non hanno alcun fondamento, e dico questo avendo avuto sulla materia scambio di idee molto precise con il collega onorevole De Michelis. Quello che si propone è un intervento a favore delle strutture del cinema pubblico, strutture che vanno riviste e sostenute stante la loro funzione di indubbia rilevanza nel quadro di sviluppo dello spettacolo nel nostro paese.

Vorrei poi rassicurare l'onorevole Piccioni, nel senso, cioè, che a proposito di quella che egli ha definito la « minac-

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

cia» del pareggio, è stato introdotto il meccanismo dell'automatica decadenza dei consigli d'amministrazione, e quindi la loro non rinnovabilità. Si è cercato, cioè, di far sì che non ci si fermasse alle affermazioni di principio senza un criterio sanatorio. C'è da augurarsi, quindi, che venga seguito, invece, quello di una saggia amministrazione.

E a proposito del teatro Regio di Torino, debbo aggiungere che è senz'altro uno degli enti che ha seguito più rigore e più impegno nella sua attività artistica, ed è per questo che anche negli anni passati si è cercato di intervenire con menti tradizionali, proprio per sostenere un'azione che personalmente, come ministro, giudico positiva.

ENRICO GUALANDI. Come mai questa differenza nell'elencazione dei contributi?

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Onorevole Gualandi, al riguardo, circolano informazioni che non sono del tutto precise, perché ognuno fa calcoli per proprio conto, ma la Commissione che deve stabilire i criteri dell'assegnazione dei fondi per gli enti lirici non è stata convocata. Va detto inoltre che gli enti lirici possono trovare possibilità di sostegno essendo enti pubblici, e che un altro settore si trovava in maggiori difficoltà, quello, cioè, del teatro dove operano i teatri stabili e le compagnie private. Questo settore era ormai in condizioni molto gravi già a stagione avanzata, e mi sono assunto la responsabilità di convocazione la Commissione competente onde potergli assegnare i contributi. Per la musica, invece, non si è proceduto in tal senso, ma si sono stabiliti criteri ed indirizzi rinviando la reale assegnazione dei contributi alla conoscenza dei programmi e delle organizzazioni.

ENRICO GUALANDI. Quindi, possiamo sperare in una sua verifica di quella notazione che è stata fatta dagli esponenti del Teatro Regio di Torino!

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Questo è quello che la Commissione dovrà fare. Ma c'è un problema di criteri su cui si è discusso molto al Senato, e cioè se privilegiare solo la produzione o tener conto anche della spesa del personale. E la mia opinione è che, indipendentemente dalle norme che si intenderà fissare, anche le più rigorose, non si possa non tener conto della spesa del personale, spesa che rappresenta la parte preponderante, cioè oltre il 70 per cento. Non dovrebbero, invece, esserci nuove assunzioni. E sempre a proposito di quel personale, va ricordato che esso fa parte di un ente pubblico e che quindi bisogna corrispondergli tutto quello che gli è dovuto, e che in taluni casi, come per gli enti lirici, il personale è parte integrante dell'azione artistica e culturale.

Un altro problema è rappresentato dai complessi orchestrali e dai cori che potrebbero raggiungere, sul piano dello spettacolo, obiettivi straordinari. Ricordato che la maggior parte del personale degli enti lirici è di per sé personale artistico, negli anni precedenti avveniva che l'indebitamento per quel personale costituiva una cosa a sé che gravava poi sul bilancio dello Stato non sulla produzione e sugli allestimenti.

ENRICO GUALANDI. Non è il caso del Teatro Regio di Torino.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Parlavo in generale, onorevole Gualandi. Ho espresso una valutazione positiva per il Teatro Regio di Torino, tant'è vero che l'anno scorso siamo intervenuti proprio sulla base di un discorso che avevamo fatto qui, e ringrazio il collega Picchioni per averlo ricordato.

Concludendo, ritengo che questo provvedimento venga incontro alle esigenze più urgenti del mondo dello spettacolo e ponga, grazie ad alcune sue novità e per la sua stessa struttura, le condizioni perché le forze politiche e culturali affrontino il problema della riforma del

mondo dello spettacolo in funzione di quello che è il suo ruolo nella vita democratica del nostro paese.

ELIO FONTANA, *Relatore*. Signor Presidente, desidero unicamente ringraziare tutti gli oratori intervenuti nel dibattito e ribadire il mio auspicio per una sollecita approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge che non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo trasmesso dal Senato, dopo averne dato lettura.

ART. 1.

In attesa dell'entrata in vigore delle leggi di riordinamento organico delle attività musicali, di prosa e cinematografiche, sono disposti i seguenti provvedimenti straordinari.

Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, primo comma, lettera a), della legge 14 agosto 1967, n. 800, in favore degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, aumentato con l'articolo 3 della legge 10 maggio 1970, n. 291, è ulteriormente aumentato, con esclusione dello stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, istituito per la preparazione di *tournées* all'estero, di lire 170.000 milioni per l'anno finanziario 1983 e di lire 184 mila milioni per l'anno finanziario 1984.

In aggiunta agli stanziamenti di cui al comma precedente, è disposto un contributo straordinario di lire 8.500 milioni per il 1983 e di lire 8.900 milioni per gli esercizi successivi, da assegnare con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo per lire 2.500 milioni per il 1983 e lire 2.500 milioni per il 1984, a favore del Teatro alla Scala e, per il rimanente importo, a favore di attività musicali all'estero, nonché a favore degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, per le esigenze di programmazione connesse alla effettuazione di manifestazioni straordinarie in Italia con particolare riguardo per quelle, anche or-

dinarie, all'aperto che costituiscono occasione di rilevante movimento turistico.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1, primo comma, quarto alinea, della legge 9 giugno 1973, n. 308, destinato al sostegno delle attività musicali indicate nel titolo III della legge 14 agosto 1967, n. 800, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 27.500 milioni per il 1983 e di lire 29.608 milioni per il 1984.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, con esclusione dell'attività all'estero, è aumentato di lire 25.858 milioni per il 1983 e di lire 27.000 milioni per il 1984.

All'Istituto nazionale del dramma antico, riconosciuto ente pubblico nazionale ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è concesso sullo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 13 aprile 1977, n. 141, un contributo annuo non inferiore a lire 400 milioni, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.

Il contributo annuale a favore dell'Ente teatrale italiano (ETI), disposto con legge 17 febbraio 1982, n. 43, è aumentato di lire 650 milioni.

Il fondo di intervento di cui all'articolo 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 376, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1983 e, per le finalità indicate dall'articolo 2, secondo comma, della legge 14 agosto 1971, n. 819, di ulteriori lire 2.000 milioni per l'anno 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo particolare di cui all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, numero 1213, integrato con le leggi 20 gennaio 1978, n. 25, 23 luglio 1980, n. 379, e 17 febbraio 1982, n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 2.000 milioni per il 1983 e di lire 1.000 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo di sostegno di cui all'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, integrato con la legge 17 febbraio 1982,

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

n. 43, è ulteriormente integrato della somma di lire 9.000 milioni per il 1983 e di lire 2.500 milioni per il 1984, mediante conferimenti di pari importo da parte dello Stato.

Il fondo speciale di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni e integrazioni, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 3.140 milioni, di cui:

lire 500 milioni per le finalità previste dal primo comma lettera g), n. 2;

lire 300 milioni in aumento allo stanziamento di cui al primo comma, lettera m);

lire 1.240 milioni in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, undicesimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, per le finalità di cui al primo comma, lettera i), del citato articolo 45;

lire 100 milioni, in aumento al contributo annuale fissato dall'articolo 1, terzo comma, della legge 23 luglio 1980, n. 374, per le finalità di cui al primo comma, lettera o), dello stesso articolo 45.

All'articolo 45, primo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« b) per la concessione di sovvenzioni a favore di iniziative e manifestazioni in Italia promosse od organizzate da enti pubblici e privati, senza scopo di lucro, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria ed inerenti allo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico, nonché per la concessione di sovvenzioni, anche in aggiunta a contributi ordinari previsti dalle leggi vigenti, ad enti pubblici nazionali per la conservazione del proprio patrimonio filmico e per la organizzazione e realizzazione di mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale ».

Lo stanziamento di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, di lire 202 milioni.

Un contributo straordinario annuo di lire 2.000 milioni, limitatamente agli esercizi finanziari dal 1983 al 1992, è concesso a favore del Centro sperimentale di cinematografia, per il potenziamento delle strutture immobiliari e tecniche dell'Ente e della Cineteca nazionale. Almeno il 50 per cento del contributo deve essere destinato alla ristampa di vecchi film, in dotazione alla Cineteca nazionale o acquisiti da privati, mediante trasferimento delle copie su supporto ininfiammabile.

All'Istituto Luce è concesso, a decorrere dall'esercizio finanziario 1983, un contributo annuo di lire 2.000 milioni per:

a) la produzione e la diffusione in Italia e all'estero di film di particolari qualità artistiche e culturali;

b) la produzione e la diffusione, anche in collaborazione con altri enti pubblici, di film documentari a carattere didattico, scientifico, sperimentale, sportivo e turistico.

Il contributo di cui al precedente comma verrà annualmente assegnato ed erogato sulla base di un programma preventivamente approvato dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Almeno il 50 per cento dello stanziamento deve essere destinato alle finalità di cui alla lettera b). Limitatamente all'esercizio finanziario 1983, il 50 per cento dello stanziamento, ferma restando la riserva per le finalità di cui alla lettera b), può essere utilizzato per il ripiano di situazioni debitorie al 31 dicembre 1981, connesse con il risanamento dell'archivio cinematografico e fotografico.

Le sovvenzioni, i contributi e i premi di cui agli articoli 44 e 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno carattere forfettario.

All'articolo 44, quinto comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Tale contributo viene concesso per la organizzazione dei servizi comuni e per le iniziative di promozione culturale promosse direttamente da ciascuna associazione, sulla

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

base dei progetti presentati, nonché in relazione all'attività svolta nell'anno precedente ed in rapporto al numero dei circoli aderenti ed effettivamente operanti».

All'articolo 44 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il sesto comma è sostituito dal seguente:

« Entro il 31 gennaio di ogni anno le associazioni nazionali riconosciute ai sensi del primo comma, devono trasmettere al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco dei circoli di cultura cinematografica ad esse aderenti, accompagnato da una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e dal bilancio consuntivo, oltre che da un programma di attività e relativo bilancio di previsione per l'anno seguente ».

Per l'anno 1983 il termine di cui al comma precedente è fissato in trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

All'articolo 2 della legge 23 luglio 1980, n. 379, dopo le parole « conseguiti dal film » sono aggiunte: « nel mercato cinematografico ».

(È approvato).

ART. 2.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983 è istituito un fondo di lire 3.500 milioni per la concessione di sovvenzioni e contributi a carattere forfettario o per la stipula di apposite convenzioni con enti pubblici e privati per attività teatrali e cinematografiche all'estero, sentite le commissioni consultive per la prosa e per il cinema previste dalla vigente legislazione.

Il fondo è così ripartito:

a) lire 1.500 milioni per le attività teatrali di prosa all'estero;

b) lire 2.000 milioni per iniziative promozionali del cinema italiano all'estero.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo ha facoltà di emanare direttive volte a disciplinare le procedure e le modalità di intervento a favore delle attività dello spettacolo all'estero, nonché di avvalersi

di organi consultivi appositamente nominati. Il fondo di cui ai commi precedenti assorbe ogni altro intervento del Ministero del turismo e dello spettacolo a favore di attività dello spettacolo italiano all'estero nel settore cinematografico e teatrale. Lo stanziamento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, viene soppresso.

Alla sezione autonoma per il credito teatrale istituita presso la Banca nazionale del lavoro ai sensi dell'articolo 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, viene conferita sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della stessa legge la somma di lire 150 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1983 e 1984, da utilizzare per la riduzione degli interessi relativi ai finanziamenti concessi dalla stessa sezione a favore delle associazioni concertistiche operanti nel Mezzogiorno, nonché degli istituti di cui all'articolo 1, quinto comma, della legge 14 novembre 1979, n. 589. Il tasso di interesse a carico delle associazioni e degli enti che fruiscono della predetta agevolazione è ridotto fino al 50 per cento rispetto a quello praticato dalla sezione autonoma per il credito teatrale per analoghi finanziamenti.

È istituito un fondo di lire 500 milioni per la stipula di una convenzione annuale con le Ferrovie dello Stato per le facilitazioni tariffarie applicate per viaggi di singoli lavoratori dello spettacolo, di complessi o per il trasporto di merci. L'eventuale maggior onere derivante dalla applicazione della convenzione verrà ripartito in parti uguali sui fondi ordinari di bilancio a sostegno delle attività musicali, di prosa, cinematografiche e dello spettacolo viaggiante e circense.

(È approvato).

ART. 3.

Lo stanziamento di cui al secondo comma del precedente articolo 1 è ripartito tra gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate:

a) quanto a lire 181 miliardi per il 1983 e lire 195 miliardi per il 1984 sulla

base della media aritmetica fra la percentuale di suddivisione già riconosciuta per l'assegnazione della quota di lire 86.500 milioni di cui all'articolo 2 della legge 10 aprile 1981, n. 146, e la media aritmetica delle percentuali di suddivisione già riconosciute per la ripartizione della quota di lire 55.200 milioni di cui allo stesso articolo 2;

b) quanto a lire 5 miliardi sulla base delle percentuali derivanti dalle differenze positive fra le percentuali già riconosciute agli enti lirici e alle istituzioni concertistiche assimilate per l'anno 1982 in applicazione dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 43, con esclusione della quota di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 6 marzo 1980, n. 54, e le percentuali derivanti dall'applicazione di quanto previsto alla precedente lettera a).

I contributi da erogare a favore degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate sono liquidati con detrazione delle somme corrispondenti ad eventuali contestazioni o pendenze esistenti nei confronti dell'ENPALS per contributi dovuti fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo stesso; tali somme saranno accantonate, con effetto liberatorio per gli enti, dal Ministero del turismo e dello spettacolo per la destinazione e secondo la procedura di cui all'articolo 39, quarto comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800. Gli enti lirici e le istituzioni concertistiche assimilate hanno la facoltà di provvedere, con effetto liberatorio, a cessioni in favore dell'ENPALS, a valere sui contributi statali dell'esercizio in corso, a fronte degli obblighi contributivi correnti nei confronti del predetto ente.

L'aumento di spesa di personale di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata non dovrà essere superiore, per gli esercizi finanziari 1983 e 1984, rispettivamente al 13 e al 10 per cento del costo del personale medesimo accertato nell'anno precedente, nel rispetto della normativa di cui all'articolo 3 della legge 22 luglio 1977, n. 426, e successive modi-

ficazioni, concernente il blocco del personale di cui trattasi nei limiti del contingente numerico di personale a qualunque titolo in servizio presso i predetti enti ed istituzioni alla data del 31 ottobre 1973.

Parimenti, non dovranno essere superiori al 13 e al 10 per cento del costo accertato da ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata per l'esercizio finanziario precedente, gli aumenti complessivi delle spese per gli allestimenti di opere liriche e balletti, nonché dei concerti da realizzare negli anni 1983 e 1984, comprensive dei costi relativi agli artisti impiegati con rapporto di lavoro autonomo. L'eventuale eccedenza verificatasi nel 1983 dovrà essere riassorbita nel 1984.

Non meno del 20 per cento del costo dell'attività decentrata degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate dovrà essere assicurato da entrate diverse da quelle statali.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, lo stanziamento del fondo speciale previsto dall'articolo 40, primo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, da prelevare sul fondo di cui all'articolo 2, lettera b), della legge stessa, e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato in lire 1.800 milioni. La quota del fondo stesso destinata alla concessione di contributi a favore di complessi bandistici ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, lettera a), della richiamata legge 14 agosto 1967, n. 800, è determinata in misura non superiore a lire 1.000 milioni. L'ammontare non superiore a lire 400 milioni. Le disposizioni di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, si intendono applicabili anche alle iniziative di cui all'articolo 40, primo comma, lettera a), e secondo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800.

I bilanci consuntivi di ciascun ente lirico ed istituzione concertistica assimilata dovranno chiudere, nel biennio 1983-1984, in pareggio con esclusione degli oneri finanziari derivanti dai *deficit* di cui al successivo decimo comma. L'eventuale *deficit* di gestione di esercizio accertato al 31 dicembre 1983 dovrà essere ripianato a carico del bilancio 1984. Gli enti dovranno

a tal fine deliberare, entro 30 giorni dalla chiusura dell'esercizio 1983, le necessarie variazioni al bilancio di previsione 1984.

Il consiglio di amministrazione dell'ente lirico o della istituzione concertistica assimilata per il quale l'esercizio finanziario 1984 sia chiuso in disavanzo è considerato decaduto a tutti gli effetti di legge; il Ministro del turismo e dello spettacolo nomina un commissario entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione dei conti consuntivi al Ministero vigilante. I componenti del consiglio di amministrazione decaduto non possono essere nominati per il quadriennio successivo.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche in caso di mancata trasmissione del conto consuntivo 1984 entro il termine previsto dall'articolo 17 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Quanto previsto dall'articolo 4, primo comma, della legge 10 aprile 1981, n. 146, modificato dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 17 febbraio 1982, n. 43, è esteso all'esercizio finanziario 1982.

Lo stanziamento di cui al precedente articolo 2, secondo comma, lettera b), è utilizzato per il sostegno di:

iniziative ed attività intese a favorire ed incrementare gli scambi cinematografici con l'estero, da realizzare nel quadro di rapporti internazionali;

iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate al fine di promuovere, sul piano culturale ed industriale, la diffusione della cinematografia nazionale all'estero;

iniziative volte a promuovere organismi che effettuino il controllo degli incassi sui mercati esteri e favoriscano e curino le vendite dei film nazionali.

Le somme non assegnate entro il 30 settembre di ciascun anno sul fondo di cui al precedente articolo 2, primo comma, istituito per il sostegno di iniziative cinematografiche e teatrali all'estero, vanno in aumento delle disponibilità degli stanziamenti per il sostegno delle attività in Italia di cui al precedente articolo 1, quinto comma, e — limitatamente alle attività di cui all'articolo 45, primo com-

ma, punti b) e c), della legge 4 novembre 1965, n. 1213 — undicesimo comma, secondo le modalità ed i criteri di assegnazione previsti per i rispettivi fondi.

Per le giornate di programmazione di spettacoli cinematografici in cui venga praticato un prezzo netto del biglietto inferiore a quello che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti stabilito ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è concesso all'esercente un abbuono dell'imposta sugli spettacoli sino alla concorrenza di lire 15.000.

Con decreto del Ministro delle finanze, il limite di prezzo di cui al precedente comma può essere modificato sulla base della variazione del prezzo medio annuo dei biglietti cinematografici.

All'articolo 25 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'accertamento della eventuale sussistenza delle predette finalità pubblicitarie, che debbono assumere, con particolare inequivocabile rilevanza, carattere di ricorrenza o prevalenza nel contesto del film, è demandato alle Commissioni costituite ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161 ».

Il divieto, di cui all'articolo 25, secondo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, di corrispondere contributi e premi a film prodotti con il concorso finanziario dello Stato, non si applica nei confronti delle imprese che partecipino alla produzione dei film di cui all'articolo 45, primo comma, lettera m), della predetta legge, e all'articolo 1, quindicesimo comma, lettera a), della presente legge.

All'articolo 43 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Per i film che abbiano ottenuto il premio di qualità di cui all'articolo 9 della presente legge, il produttore dovrà consegnare alla Cineteca nazionale un controtipo del negativo oppure, in alternativa, un'altra copia positiva, in aggiunta a quella di cui al comma precedente, che non abbia effettuato passaggi in sale di

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

proiezione cinematografiche; tale obbligo sussiste anche per i lungometraggi che abbiano ottenuto l'attestato di qualità, quali film della CEE, ai sensi dell'articolo 8, secondo comma, della presente legge ».

A decorrere dall'esercizio finanziario 1983, il fondo di cui all'articolo 19, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato alla concessione di contributi straordinari agli esercenti dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante, aumentato con legge 26 luglio 1975, n. 375, e con legge 29 luglio 1980, n. 390, è ulteriormente elevato di lire 1.000 milioni.

Il fondo di cui alla legge 9 febbraio 1982, n. 37, è utilizzato nell'esercizio successivo a quello di competenza per la concessione di sovvenzioni e contributi ad attività svolte nell'anno precedente.

(È approvato).

ART. 4.

All'onere finanziario di lire 266.850 milioni, per l'esercizio finanziario 1983, e di lire 270.000 milioni per l'esercizio finanziario 1984, derivante dalla applicazione della presente legge, ivi compreso quello valutato in lire 2.000 milioni per gli abbuoni di imposta sugli spettacoli previsti all'articolo 3, tredicesimo comma, si provvede mediante riduzione, per un corrispondente importo, del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per gli anni finanziari 1983 e 1984.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli ordini del giorno.

Gli onorevoli Sanguineti, Scaramucci Guaitini, Boffardi e Scajola hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

considerato che il disegno di legge n. 4034, articolo 1, comma terzo, prevede l'assegnazione di contributi straordinari

per decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, « con particolare riguardo per attività all'aperto, che costituiscono occasione di rilevante movimento turistico »;

considerato il grande rilievo culturale che, per consolidata e riconosciuta tradizione ormai assume il Festival internazionale del balletto di Nervi, e la sua assoluta rilevanza, di significato mondiale, nell'ambito artistico della danza e dello spettacolo, nonché la sua estrema importanza per la promozione turistica della zona;

impegna il Governo

a un intervento tempestivo e adeguato onde favorirne la continuità e l'ulteriore sviluppo.

0/4034/1/II

Gli onorevoli Picchioni, Sanguineti, Vietti, Scaramucci Guaitini, Balestracci, Molineri e Marte Ferrari hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La II Commissione,

considerato che l'articolo 1, terzo comma, del disegno di legge recante « interventi straordinari nel settore dello spettacolo » prevede l'assegnazione di contributi straordinari con decreto del Ministro per il turismo e lo spettacolo;

considerato altresì che l'ente autonomo Teatro Regio di Torino del quale quest'anno ricorre il decennale della avvenuta ricostruzione del teatro, svolge un significativo servizio ai fini della promozione e della diffusione musicale, costituendo per vasto consenso uno dei monumenti di maggior rilevanza nella vita culturale torinese ed italiana;

invita il Governo

a stanziare lire 1.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 1.000 milioni per l'esercizio 1984 con riferimento all'articolo 22 della legge 14 agosto 1967, n. 800 ed all'articolo 1, terzo comma, del presente disegno di legge recante « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo ».

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dichiaro di accettare come raccomandazione gli ordini del giorno presentati.

Ricordo che, al Senato, il provvedimento fu approvato pressoché all'unanimità. Infatti l'astensione, motivata, del gruppo comunista fu dichiarata dopo che lo stesso gruppo, in Commissione, aveva partecipato in modo costruttivo ed in forma continuata e costante alla discussione del provvedimento medesimo. Pertanto, considero l'approvazione di esso come avvenuta pressoché all'unanimità, al di là degli aspetti formali delle dichiarazioni di voto registrate in Assemblea.

In quella circostanza, in riferimento al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge, furono votati ed approvati una serie di ordini del giorno che riguardavano le attività di teatri come quelli di Verona, Venezia, delle Terme di Caracalla, e via dicendo, cosicché con quei soli ordini del giorno «salta» la disponibilità prevista nel terzo comma dell'articolo 1.

Se, dunque, gli onorevoli Sanguineti e Picchioni sono d'accordo accetterei i due ordini del giorno come raccomandazione, sempre disposto — sulla base degli ordini del giorno medesimi — a discuterne in questa Commissione per trovare il modo migliore di risolvere due situazioni importanti dal punto di vista artistico.

ROLANDO PICCHIONI. Sono d'accordo su alcune valutazioni che lei ha fatto, signor ministro. Però desidero ritornare sul problema del «Regio» di Torino che — al di fuori delle valutazioni in *routine* che si danno su questa o quella «bontà» dell'istituzione artistica — comporta alcuni rilievi di ordine artistico e culturale circa la sua gestione, ma comporta altrettanto riconoscimento per quanto concerne una conclusione del bilancio estremamente corretta e rigorosa.

Ora, mentre da una parte abbiamo alcuni teatri i quali procedono ad accordi aziendali e, per quanto è ad essi permesso, attraverso un incremento della retribuzione economica delle masse, pervengono anche a risultati artistici cospicui, dall'altra

abbiamo alcuni teatri i quali non possono assolutamente aumentare gli organici senza grave scapito della loro produzione artistica. Allora, permettiamo pure che il «Regio» di Torino mantenga il suo organico attuale, ma non dobbiamo essere indulgenti verso alcune «filibusterie» che mirano a ridurre il «Regio» ad un ruolo di comprimario nonostante il ruolo primario che esso ha avuto ed ha nel mondo teatrale italiano.

Nella computazione degli oneri dello spareggio di bilancio vi sono anche quegli oneri relativi alla mancata erogazione dei contributi per il 1982 e per il 1983. E allora anche quel bilancio andrà in spareggio e la sanzione da lei prevista scatterà anche per questo teatro pur non avendo essa alcuna responsabilità.

Inoltre lei ha detto che le percentuali del 7,41 per cento e del 7,05 per cento sono delle percentuali indicative e non vincolanti. Desidero allora che questa sua assicurazione sia impegnativa nel senso che il binomio efficienza manageriale — prodotto artistico sia finalmente considerato anche dal Ministero del turismo e dello spettacolo. Non è ammissibile che certe produzioni costino un miliardo o un miliardo e mezzo! Né la Francia, né la Gran Bretagna, né la Germania possono permettersi un simile lusso.

Dunque, alcuni provvedimenti devono essere presi come correttivi; e i correttivi sono un equilibrio, come lei stesso ha sottolineato. Pertanto mi permetto di non essere soddisfatto dell'accettazione dell'ordine del giorno come raccomandazione, da parte sua, e di chiedere che esso venga accettato come impegno del Governo.

EDOARDO SANGUINETI. Non ho bisogno dopo quanto ha detto Picchioni, di ritornare sull'argomento. Vorrei fare soltanto due osservazioni.

Non accetto che sia riconosciuta come approvata all'unanimità una legge che ha ricevuto la astensione del gruppo comunista. Esistono delle unanimità — o delle non unanimità — sul livello politico che sono verificabili in termini...

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Non intendevo alterare il risultato della votazione al Senato. Ho detto che, per la procedura, per l'impegno e per le osservazioni - nel rispetto della posizione che ho assunto - il mio mi è sembrato un atteggiamento di riguardo e non un atteggiamento di coinvolgimento o di divismo.

EDOARDO SANGUINETI. Voglio dire che se il mio atteggiamento in Commissione è stato di estrema sobrietà e perché mi sono richiamato nel modo più rapido ed essenziale alla serie di obiezioni gravissime formulate dal gruppo comunista al Senato, che qui, necessariamente, non potevo che riprendere per agevolare la conclusione - che riconosciamo opportuna nell'attuale disastrosa situazione - dell'iter del provvedimento, pur non condividendo, nel modo concreto in cui è configurata la filosofia che lo regge.

Ora lei, signor ministro, non può rimproverare a me ed al gruppo al quale appartengo di non avere collaborato in questa sede al perfezionamento di questo disegno di legge per il fatto che ci asteniamo non solo dalla votazione ma anche da un tentativo di perfezionamento che, in concreto, sarebbe un puro e semplice sabotaggio in una situazione disastrosa come quella attuale. Il Governo, dunque, deve riconoscere la propria responsabilità nell'aver confermato tale situazione di disastro.

L'insufficienza dei rimedi contenuti nel disegno di legge mi pare di averla già enunciata. Non ho, quindi, che da ribadirla.

Per quanto concerne il caso del Teatro « Regio » di Torino voglio fare notare che il punto più grave della situazione è dato dal fatto che vi è un miliardo di lire di interessi passivi che gravano sul bilancio di quel teatro (cioè su un bilancio che è perfettamente corretto), la responsabilità dei quali è totalmente portata dal Governo.

Esigo che la Commissione impegni il Governo a prendere un provvedimento

particolarissimo, perché si tratta della riparazione di fronte ad una colpa specifica dell'amministrazione. Risolvere il problema in termini di raccomandazione, significa vanificare completamente quanto intendevamo porre in evidenza.

Analoghe considerazioni valgono per il Festival del balletto di Nervi, momento unico per la cultura nazionale ed internazionale; anche in questo caso riteniamo che una raccomandazione non basti e chiediamo quindi anche in questo caso un impegno del Governo.

FRANCESCO SERVELLO. Ero orientato, e lo sono tuttora, per un'astensione, ma mi pare che il ministro non ne abbia inteso appieno le motivazioni; inoltre lo ultimo intervento di parte democristiana indurrebbe addirittura a votare contro! Non so se sia stato colto in quell'intervento l'elemento critico di fondo sui criteri, sulle scelte e sulla gestione di questi mezzi finanziari dello Stato; a me è sembrato un intervento puntiglioso e critico da parte di un esponente della maggioranza.

Pur con questi dubbi, confermo tuttavia la mia astensione nell'accezione normale che questo voto ha, cioè di non approvazione ma anche di non ostilità in relazione alle esigenze e alle urgenze che gravano sul teatro, sulla cinematografia ed in generale sul settore dello spettacolo.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno, mi permetto invece di spezzare una lancia a favore del ministro, e la cosa non appaia contraddittoria. I casi sono due e cioè o si modifica la legge, ed allora approvare un emendamento che tenga conto delle indicazioni contenute nell'ordine del giorno rappresenta un modo corretto di procedere, oppure, se si vuole dare luogo ad un impegno al Governo affinché tenga conto di queste situazioni, si può procedere così, quantificare l'onere dal punto di vista finanziario e senza porre cifre che sarebbero inaccettabili da parte del Governo e non corrette dal punto di vista giuridico.

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

FRANCESCO CORLEONE. Preannuncio che voterò a favore degli ordini del giorno se non saranno resi praticamente insignificanti. Anche da parte di un esponente della maggioranza è stato messo in evidenza quanto siano gravi i problemi del settore e come, di fatto, l'approvazione di una legge in questi termini non faccia onore al Parlamento e individualmente a ciascuno di noi.

PRESIDENTE. Comunico che i presentatori del secondo ordine del giorno ne hanno modificato la parte dispositiva nel seguente modo:

impegna il Governo

a considerare in modo particolare sia agli effetti dei contributi di cui al terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge in esame che delle altre provvidenze di cui allo stesso disegno di legge nel suo complesso l'attività del Teatro Regio di Torino.

NICOLA SIGNORELLO, *Ministro del turismo e dello spettacolo*. Dopo il dibattito svolto e vista la nuova formulazione dell'ordine del giorno Picchioni, il Governo dichiara di accettare gli ordini del giorno presentati.

PRESIDENTE. I presentatori insistono per la votazione?

ROLANDO PICCHIONI. No, signor Presidente.

EDOARDO SANGUINETI. No, signor Presidente.

MARTE FERRARI. A nome del gruppo socialista, preannuncio il nostro voto favorevole sul disegno di legge, richiamando le osservazioni di carattere generale svolte nel dibattito al Senato.

NELLO BALESTRACCI. Vorrei sottolineare l'orientamento complessivo di questo disegno di legge per quanto riguarda interventi straordinari nel settore dello spettacolo e spero che non sia sfuggito

che questo disegno di legge viene approvato in mancanza di una legge-quadro di riordino del settore. Certo, possiamo cercare di chi siano le responsabilità, e forse potremmo trovare che sono di Giove, perché il Governo ha presentato i provvedimenti molto tempo fa; l'importante però, a mio avviso, è cercare di operare per il futuro.

Quello che dobbiamo auspicare è che vi sia una corretta gestione di questo intervento, che sotto il profilo finanziario è abbastanza significativo, una gestione cioè che sia corretta e che riesca a rispondere alle linee date dal ministro e dal Parlamento. Con questo non voglio fare della semplice critica, ma voglio soltanto rilevare come una legge che si qualifica come « legge ponte », in attesa di un provvedimento organico abbia effettivo bisogno di una verifica sulla gestione, attese anche le novità che abbiamo introdotto nella legislazione ordinaria.

Per quanto riguarda le osservazioni di merito, credo di potermi rifare a quanto esposto dal relatore e, a nome del gruppo della democrazia cristiana, esprimo il nostro voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interventi straordinari nel settore dello spettacolo » (4034):

Presenti	24
Votanti	16
Astenuti	8
Maggioranza	9
Voti favorevoli	15
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Corleone, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Mammi, Picchioni, Sanese, Scaiola, Vietti, Zoso.

Si sono astenuti:

Faenzi, Gravina, Gualandi, Molineri, Pecchia Tornati, Raffaelli Edmondo, Sanguineti, Servello.

Discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato) (4035).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, comma secondo, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, già approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato della Repubblica nella seduta del 16 marzo 1983.

L'onorevole Nello Balestracci ha facoltà di svolgere la relazione.

NELLO BALESTRACCI, *Relatore*. Quello in esame, è un provvedimento reso necessario alla prova dei fatti, perché la legge n. 938 del 23 dicembre 1982, di conversione del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, riguardante ulteriori provvedimenti per gli interventi delle popolazioni colpite da calamità naturali, al secondo comma dell'articolo 1, laddove si prevedono le procedure in deroga a vigenti disposizioni per interventi che vengono rimessi alla competenza del ministro per il coordinamento della prote-

zione civile si è dimostrata creare perplessità da parte della magistratura e da parte di alcuni settori dell'amministrazione dello Stato. In particolare, in una situazione di contingenza, due ordinanze per la zona di Ancona, sospensive di alcuni obblighi a cui sono attenuti i cittadini, in proroga di alcuni termini, per quello che riguarda doveri fiscali da parte del cittadino hanno creato perplessità sia in ambienti della magistratura, sia dell'amministrazione dello Stato. Parrebbe, cioè, che la normativa del decreto-legge e della stessa legge di conversione del decreto non autorizzino, nonostante la delibera del Consiglio dei ministri, ad emanare queste ordinanze in deroga a vigenti disposizioni.

Dunque, pare assolutamente necessario che il già citato articolo 1 trovi, al secondo comma, una sua più precisa e puntuale definizione. A ciò intende far fronte l'articolo unico di questo disegno di legge già approvato dal Senato. Esso prevede, infatti, che tra gli interventi per far fronte alle emergenze previste dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge n. 829, convertito nella legge n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, dispone sospensioni e differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

Ritengo che questo articolo unico consenta una corretta interpretazione da parte di chi è chiamato ad applicare la normativa in vigore. Ne propongo, quindi, l'approvazione da parte della Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

MARTE FERRARI. Condividiamo, a proposito di questo articolo unico in esame, le considerazioni espresse dall'onorevole

VIII LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 27 APRILE 1983

Balestracci a proposito della sua opportunità. Il gruppo socialista preannuncia voto favorevole.

ENRICO GUALANDI. Il gruppo comunista preannuncia voto favorevole anche per accogliere le sollecitazioni degli ambienti anconetani. Comunque, mi sia consentito far rilevare che misure di urgenza non dovrebbero avere necessità di interpretazione autentiche, dovendo garantire, invece, necessità operative immediate, cioè in situazioni in cui le popolazioni colpite da eventi calamitosi non possono certo aspettare quel tipo di interpretazione autentica.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo si riporta a quanto ha detto il relatore che ha ampiamente giustificato l'urgenza di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Tra gli interventi per far fronte alle emergenze previsti dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, devono intendersi comprese le ordinanze immediatamente esecutive con le quali il Ministro per il coordinamento della protezione civile, acquisito il preventivo assenso del Consiglio dei ministri, dispone sospensioni o differimenti di termini, anche per quanto riguarda l'adempimento di prestazioni obbligatorie nei confronti della pubblica amministrazione, nonché temporanea utilizzazione di personale dipendente da pubbliche amministrazioni.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel-

la *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Interpretazione autentica dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, concernente interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o eventi eccezionali » (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (4035).

Presenti e votanti 24

Maggioranza 13

Voti favorevoli 23

Voti contrari 1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Artese, Balestracci, Belussi, Boffardi, Cabras, Cappelli, Corleone, Faenzi, Ferrari Marte, Fiori Giovannino, Fontana Elio, Gravina, Gualandi, Mammi, Molineri, Pechia Tornati, Picchioni, Raffaelli Edmondo, Sanese, Sanguineti, Scaiola, Servello, Vietti, Zanfagna.

La seduta termina alle 11,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA